



Città di Treviglio

Provincia di Bergamo

CONSIGLIO COMUNALE

Prot. N. 14474

DELIBERAZIONE N. 31

ADOTTATA IL 05 giugno 1992

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione - seduta pubblica con inizio alle ore 17,30

OGGETTO

SOPPRESSIONE CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI COLLETTAMENTO E DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE E COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

Presiede la seduta Il Sindaco Sig. Luigi MINUTI

Con la partecipazione del Segretario Generale Sig. Ennio SIRAGUSA

All'appello risultano presenti:

1 BELLAGENTE	Graziano	si	16 BERNARDI	Riccardo	si
2 DE BERNARDI	Alessandro	si	17 CHIASSI	Fabio	si
3 MONZIO COMP.	Adriano	NO	18 LEONI	Roberto	NO
4 ZORDAN	Giorgio	si	19 PRADA	Giancarlo	si
5 RADAELLI	Paolo	NO	20 POSSENTI	Angelo	si
6 ROZZONI	Giuseppe	si	21 MINUTI	Luigi	si
7 ALBERTINI	Claudio	NO	22 SINCINELLI	Teonillo G	si
8 ARESI	Roberto	si	23 MONZIO COMP.	Francesco	si
9 MERATI	Ferruccio	si	24 CRIPPA	Federico	NO
10 RONCHI	Bruno	si	25 MORETTI	Luigi	NO
11 RIGANTI	Enzo	si	26 TARONI	Antonio	si
12 CERUTI	Massimo	si	27 MANGANO	Basilio	si
13 CARIOLI	Luca	NO	28 ERBETTA	Nazario	si
14 MERISI	Caterina	NO	29 PIGNATELLI	Aldo	si
15 PRECCHIAMI	Alessandro	si	30 IATALE	Antonio	si



COMUNE DI TREVIGLIO
24 GIU. 1992
PROT. N. 13582

Regione Lombardia

RACCOMANDATA
ORDINANZA DI ANNULLAMENTO PARZIALE

Comitato Regionale di Controllo
Sezione di Bergamo

Al signor SINDACO
del Comune di
24047 TREVIGLIO

16

La Sezione

in seduta del 22/06/92 - atti n. 12492

Vista la deliberazione n.31 in data 05/06/92
pervenuta il 10/06/92, con la quale il Consiglio Comunale
del Comune di TREVIGLIO
ha determinato di :

Compressione On.Costruzione e gestione Impianti
depurazione acque e costituzione società

** vedi allegato **

ordina

è annullata, per i presupposti motivati, la deliberazione indicata in
riferenza, limitatamente
all'art. 14, 1° comma e 15 per la parte "....." del segretario.

Il signor sindaco del Comune di TREVIGLIO
è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Segretario
f.to Dr. Raffaele Barbarossa

Presidente f.f.
f.to Avv. Nello Zetti

p.c.c. Il Segretario
Dr. Raffaele Barbarossa

R E L A Z I O N E

Nel giugno 1990 è stata emanata una fondamentale legge di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali. L'idea di fondo che va evidenziata nell'analisi della legge in questione, è quella che essendo essa volta alla enunciazione dei soli principi dell'ordinamento dei comuni e delle province, il suo scopo è quello di superare il modello rigido e uniforme che era stabilito dalle leggi precedenti. Infatti proprio in ciò stava il limite più pesante del vecchio assetto secondo il quale tutti i comuni erano soggetti allo stesso ordinamento qualunque fosse l'entità della popolazione e qualunque fosse il loro territorio e le relative condizioni, di volta in volta a prevalenza agricola, industriale, turistica o di servizi. La legge 142/90 è invece tutta rivolta al superamento di questo limite introducendo una serie di varianti che dovrebbero permettere l'adozione di modelli organizzativi e di assetti istituzionali differenti a seconda delle differenti realtà sociali così da offrire a ciascun comune e a ciascuna provincia la possibilità di adeguare efficacemente la sua configurazione alle proprie peculiari esigenze.

Il nuovo ordinamento prevede e delimita le funzioni degli enti pubblici territoriali. In particolare, per l'art. 9 della legge 142/90, spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

Parimenti spettano alla provincia le funzioni amministrative nei settori della difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente, prevenzione delle calamità, tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, valorizzazione dei beni culturali, viabilità ed trasporti, protezione della flora e della fauna, parchi, caccia e pesca, organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche, servizi di igiene e profilassi pubblica.

Per espressa disposizione di legge la gestione di tale attività deve avvenire attraverso le forme previste dalla riforma per la gestione dei servizi pubblici. In tale ottica l'art. 22 della legge 8.6.1990, n. 142 stabilisce che i comuni e le province devono provvedere alla gestione dei servizi pubblici in una delle seguenti forme:

- in economia in caso di servizi di modeste dimensioni o con caratteristiche peculiari - in concessione a terzi, qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

- a mezzo di azienda speciale, per la gestione di puù servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale;

- a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

- a mezzo di società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale, qualora si rende opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare la partecipazione di diversi soggetti pubblici o privati.

Le società di servizi a capitale pubblico sono quelle società promosse o comunque a cui partecipa l'Ente pubblico allorchè ritenga che attraverso questo strumento giuridico possa meglio realizzare il fine pubblico a cui l'Ente stesso è preposto. Quindi una società per azioni a capitale pubblico (o preminentemente pubblico) è finalisticamente differente rispetto ad una s.p.a. a capitale esclusivamente (o preminentemente) privato; innanzitutto diversi sono gli obiettivi strategici finali: la s.p.a. privata è mossa e deve essere mossa esclusivamente dalla logica del profitto; la s.p.a. pubblica, invece, utilizza la logica del profitto per raggiungere altri obiettivi socialmente rilevanti.

Come si vede nella s.p.a. a capitale pubblico il profitto è il mezzo e non il fine che muove la logica dell'impresa, fine che invece va ricercato proprio nei compiti istituzionali a cui l'Ente pubblico socio è preposto. Per questa ragione nelle società a capitale pubblico gli amministratori e la società stessa sono di regola sottoposti a precisi vincoli quali:

- a) l'obbligo di effettuare le prestazioni esclusivamente o preminantemente a favore di Enti pubblici;
- b) l'obbligo di reimpiegare quasi interamente l'utile della gestione in programmi di ammodernamento e di potenziamento;
- c) il vincolo, per gli amministratori, nell'esecuzione del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive loro impartite dagli Enti che li hanno designati alla carica;

d) la sottoposizione a particolari attività di indirizzo, coordinamento e controllo da parte degli Enti pubblici soci;

e) l'obbligo di offrire un esauriente quadro informativa dell'attività aziendale;

f) l'obbligo di dotarsi di piani, programmi e budgets periodici.

Come può rilevarsi trattasi di caratteristiche peculiari che differenziano in modo profondo i due tipi di s.p.a. (pubbliche e private) tanto che nel caso della società a capitale pubblico, al di là dello schermo operativo rappresentato dall'essersi costituita in s.p.a., l'attività in concreto dalla stessa svolta può addirittura estrinsecarsi in una vera e propria "concessione in esclusiva" di un servizio con tutte le conseguenze giuridiche relative.

La Corte di Cassazione, chiamata più volte per definire il ruolo degli Amministratori delle società con partecipazione di capitale pubblico ha precisato che: "la creazione o la gestione di società cosiddette di commercializzazione nasce in via immediata alla s.p.a. in mano pubblica, la cui attività pertanto è strutturalmente privatistica. Tuttavia, il fiduciario dell'Ente pubblico, comunque inserito in una società di commercio, anche se l'Ente agisca in regime di diritto privato, esercita pur sempre una pubblica funzione, in quanto esprime la volontà dell'Ente che rappresenta per cui resta pubblico funzionario ed è, come tale, tenuto al corretto esercizio del potere conferitogli per l'impiego del denaro pubblico".

In altri termini l'Amministratore di una società di servizi a capitale pubblico ha una duplice natura - pubblico e privata - in quanto egli da una parte deve agire in aderenza agli interessi propri della società (per esempio scelta del miglior contraente e offerta più vantaggiosa attraverso il ricorso alle regole di diritto privato), dall'altra è tenuto al rispetto dei doveri imposti a chi esercita un pubblico servizio anche e relativamente ai rapporti con i soggetti privati (ad esempio imparzialità, legalità e trasparenza).

Tutte queste considerazioni, ed in particolare il favorire la gestione mediante criteri di imprenditorialità, hanno indotto i comuni di Treviglio, Caravaggio e Mozzanica e la provincia di Bergamo a costituire una società per azioni a prevalente capitale pubblico per la costruzione e la gestione degli impianti di collettamento e di depurazione delle acque precedentemente gestita da un Consorzio costituito con la modalità del precedente ordinamento.

A questo scopo, di intesa fra gli Enti, è stato predisposto lo Statuto della erigenda società, nonché i patti para-sociali regolanti alcuni rapporti tra gli Enti associandi, con lo scopo di operare direttamente o indirettamente nella gestione e costruzione degli impianti suddetti, nel quadro di una maggiore economicità di esercizio, derivante da una più razionale ed articolata organizzazione, mettendo a punto metodiche analitiche adatte allo scopo.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTO** l'art. 60 della legge 8.6.1990, n. 142 il quale dispone che i comuni e le province provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla legge stessa;
- **VISTO** l'art. 22 della stessa legge n. 142/90 il quale dispone che i comuni e le province provvedono alla gestione di servizi pubblici anche a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
- **CONSIDERATO** che la forma della società per azioni, nel caso di specie, è quella che maggiormente assicura la realizzazione del fine pubblico a cui le Amministrazioni interessate sono preposte;
- **RITENUTO** che a una società per azioni a capitale pubblico sono sicuramente affidabili, di regola in via esclusiva, compiti di natura tecnica per meglio realizzare particolari finalità istituzionali che costituiscono indubbiamente esplicazioni di attività pubblicistica;
- **VISTI** gli artt. dal 2325 al 2460 del codice civile;
- **VISTO** l'art. 51 - terzo comma lettera -e) - del vigente Statuto Comunale dal quale risul che i servizi pubblici possono essere gestiti a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale ;
- **VISTO** lo schema di statuto della società denominata "consorzio per la costruzione e gestione impianti di collettamento e depurazione delle acque s.p.a." predisposto di intesa tra la Provincia di Bergamo ed i Comuni di Caravaggio, Mozzanica e Treviglio;

- VISTI i patti para sociali, anch'essi predisposti d'intesa tra gli Enti sopra richiamati;

- VISTO il parere favorevole della 1^a Commissione Consiliare espresso nella seduta del 27 maggio 1992 ;

- VISTI i pareri di cui all'art. 53 e l'attestazione di cui all'art. 55 della legge 8.6.1990, n. 142, qui allegati;

I consiglieri Giorgio Zordan e Basilio Mangano dichiarano di non partecipare alla votazione relativa alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale di cui all'art. 9 dei patti para-sociali.

- CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO e con l'astensione del consigliere Signor Frecchiami Alessandro,

D E L I B E R A

1) DI ASSUMERE una partecipazione del 39% nella costituenda Società a prevalente capitale pubblico denominata "Consorzio per la costruzione e la gestione di impianti di collettamento e di depurazione delle acque s.p.a." che avrà sede a Mozzanica in via per Crema presso la palazzina annessa all'impianto di depurazione delle acque reflue, con capitale sociale di L. 200.000.000.=.

2) DI APPROVARE integralmente l'unito statuto della S.P.A. composto di n. 25 articoli, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3) DI APPROVARE, altresì, i patti para sociali qui allegati, autorizzando il legale rappresentante di questo Ente a sottoscriverli per formare atto aggiuntivo allo statuto della Società suddetta.

4) DI IMPUTARE la spesa di L. 97.500.000.=, relativa alla quota del 39% delle azioni da acquistare e agli onorari notarili sui cap. 60190 - codice 210106 - del bilancio del corrente esercizio alla voce: "Acquisto titoli azionari e relative spese per partecipazione a società per la gestione di servizi pubblici di carattere produttivo".

Si precisa che ai sensi dell'art. 13/bis del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, come convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 80, i trasferimenti di beni mobili ed immobili

effettuati da Comuni Province e Consorzi in favore di Società per Azioni, costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecaria, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onari per i notai incaricati degli atti conseguenti ai trasferimenti sono ridotti alla metà .

5) DI AUTORIZZARE il legale rappresentante di questo Ente ad intervenire con la propria firma a tutti gli atti necessari per la formale costituzione della Società.

6) DI SOPPRIMERE, conseguentemente, il Consorzio, istituito con provvedimento regionale n. 29555 del 26.2.1992 denominato "Consorzio per la costruzione e gestione impianti collettamento e depurazione delle acque" tra la Provincia di Bergamo ed i Comuni di Caravaggio, Mozzanica e Treviglio.

STATUTO DELLA SOCIETA'
DENOMINATA "CONSORZIO PER LA
COSTRUZIONE E GESTIONE
IMPIANTI COLLETTAMENTO E
DEPURAZIONE DELLE ACQUE
S.P.A."

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società per Azioni denominata "Consorzio per la costruzione e la gestione di impianti di collettamento e di depurazione delle acque s.p.a."

Art. 2 - Sede

La Società ha sede a Mozzanica (BG), in via per Crema presso la Palazzina annessa all'impianto di depurazione delle acque reflue.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di istituire, modificare e sopprimere in Italia rappresentanze e dipendenze in genere, agenzie e uffici.

Art. 3 - Oggetto sociale

Scopo della Società nel quadro di una maggiore economicità di esercizio derivante da una più razionale ed articolata organizzazione dei servizi è, in primo luogo quello di operare direttamente o indirettamente la costruzione e gestione degli impianti di collettamento e depurazione delle acque reflue civili e industriali.

Secondariamente la Società potrà ampliare il proprio spazio di intervento, operando un'analisi della sicurezza inerente ai lavori, la messa a punto di metodiche analitiche, la sperimentazione di fitodepurazione, operazioni di disinfezione e disinfestazione, cura del verde, migliorie degli impianti, realizzazione di aree per stoccaggio temporaneo dei residui e quant'altro inerente l'utilizzazione e lo smaltimento dei fanghi di risulta dai trattamenti.

Potrà altresì provvedere all'approvvigionamento di acqua nonché alla sua distribuzione e trattamento in modo da assicurarne le caratteristiche di potabilità.

Nell'ambito dei criteri ai quali sono uniformati gli obiettivi precisati, sarà anche cura della Società creare e sviluppare contatti con organismi pubblici e privati nazionali, regionali e locali, allo scopo di permettere una celere istruzione ed una esauriente definizione di tutti quegli aspetti amministrativi e finanziari che appaiono strettamente connessi con gli obiettivi sociali esposti.

Da ultimo, nel quadro di un indispensabile aggiornamento e miglioramento qualitativo che dovrà progressivamente accompagnare e stimolare l'operato della Società, si impongono anche finalità di studio particolarmente specializzato che saranno perseguite tramite la promozione di qualificati contatti con Università, Istituti specializzati e Organismi di ricerca.

La Società potrà utilizzare contributi pubblici e privati finalizzati all'attuazione dei programmi rientranti nell'oggetto sociale.

Potrà inoltre compiere tutte le attività e le pratiche per il conseguimento dei fini sociali, nonché compiere tutte quelle operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, finanziarie ed industriali per il buon raggiungimento delle finalità proposte, compresa l'assunzione di finanziamenti, mutui o partecipazione in altre Società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La Società potrà, inoltre, partecipare ad aste pubbliche, a licitazioni private ad appalti-concorso ed a trattative private.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 5 - Capitale

Il capitale sociale è determinato in L. 200.000.000.= ed è diviso in n. 20.000 azioni del valore nominale unitario di L. 10.000.= .

Art. 6 - Variazioni del capitale sociale

Il Capitale Sociale può essere aumentato con deliberazioni anche successive del Consiglio di Amministrazione, sino a L. 1.000.000.000.=.

Potrà inoltre essere aumentato o diminuito con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci, alle condizioni da questa stabilite.

Art. 7 - Azioni

Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto, in occasione delle Assemblee.

In sede di aumento di Capitale Sociale gli Azionisti hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 del C.C. è fissato in sei mesi.

Art. 8 - Prelazione

Il trasferimento di tutte o parte delle azioni o dei diritti di opzione, per qualunque causa, può avvenire per atto tra vivi.

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà previamente, non raccomandata A.R. da inviare al Consiglio di Amministrazione, offrirle in acquisto agli altri soci e successivamente a terzi disposti all'acquisto indicando le condizioni di vendita. Il prezzo delle azioni deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione.

Il Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di vendita provvederà a darne comunicazione a tutti i Soci risultanti dal libro soci.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata R.R. indirizzata al Consiglio di Amministrazione, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare tutte o parte delle azioni o dei diritti di opzione offerti in vendita. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute entro 10 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Resta confermato che la maggioranza azionaria dovrà comunque essere detenuta dagli Enti pubblici territoriali promotori.

Si precisa che gli Enti pubblici territoriali promotori potranno cedere parte delle loro azioni ad altri Enti Pubblici territoriali quando sia comprovata l'opportunità di tale cessione per il raggiungimento degli scopi sociali, anche a valore nominale o simbolico.

Art. 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della Legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, si intende quello risultante dal libro soci.

Art. 10 - Convocazione delle Assemblee

L'Assemblea, che può essere ordinaria e straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo, in carica, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, con avviso di raccomandata da inviare ai soci almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, nel quale dovranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nello stesso avviso potrà essere anche indicato il giorno e l'ora della eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Il presidente del Consiglio di amministrazione convoca l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, ogni qualvolta necessario o ritenuto opportuno e, ai sensi dell'art. 2367 C.C. quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci, non provvedono, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con Decreto del Presidente del Tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla.

Art. 11 - Modalità di convocazione

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante pubblicazione del relativo avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza: nello stesso avviso può essere fissato altro giorno per la seconda convocazione.

Le assemblee non convocate come sopra sono tuttavia valide se è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistono tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi in carica.

Art. 12 - Partecipazione all'assemblea

L'intervento all'Assemblea è disciplinato dall'art. 2370 del Codice Civile e dalle vigenti disposizioni di legge. Per avere diritto ad intervenire all'Assemblea, i soci, anche se risultano regolarmente iscritti nel Libro Soci, devono depositare almeno cinque giorni prima dell'adunanza, le loro azioni presso la Sede Sociale o gli Istituti di Credito indicato nell'avviso di convocazione.

Ogni socio può farsi rappresentare, a mezzo di delega scritta, da altro socio o da persona non socia, con osservanza del disposto o dei limiti dell'art. 2372 del Codice Civile.

Art. 13 - Funzionamento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero da persona designata dall'Assemblea stessa, che nominerà altresì un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un Notaio ai sensi di legge.

Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

Ogni socio ha diritto di esprimere nelle assemblee un voto per ogni azione posseduta.

Art. 14 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti indicati nel 1° comma dell'art. 2364 C.C. e su ogni altro oggetto previsto dal presente Statuto.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedessero, tale termine, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile, potrà essere prorogato dal Consiglio di Amministrazione, fino a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa delibera sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del Capitale Sociale.

Art. 15 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e poteri dei liquidatori. Essa delibera sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% del Capitale Sociale. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Art. 16 - Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, formato da n. 7 (sette) membri, anche non soci. Il Consiglio di Amministrazione così eletto e formato, nominerà al proprio interno il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con voto a maggioranza dei presenti stessi.

L'organo amministrativo riveste la carica per 3 anni ed è rieleggibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 2383 del Codice Civile.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il compenso che verrà determinato nell'atto costitutivo della Società; ai consiglieri spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario.

Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare - per dimissioni, revoca o altra causa - uno o più Amministratori, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione.

I Consiglieri così nominati durano in carica per il tempo che sarebbero dovuti rimanervi gli Amministratori sostituiti.

Ove venisse meno la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto ed i Consiglieri rimasti dovranno convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

Art. 17 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo presso i rispettivi domicili eletti all'atto della nomina salvo variazione comunicata per iscritto e nei casi di urgenza con telegramma, telex o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima della riunione.

Art. 18 - Firma e rappresentanza sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza od impedimento al Vice Presidente, se nominato, spetta la rappresentanza legale della Società.

La firma del Vice Presidente fa fede, nei confronti dei terzi, della mancanza od impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nominerà un Direttore Generale fissandone i poteri all'atto della nomina e i relativi emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire particolari deleghe e funzioni a membri del Consiglio di Amministrazione stesso, determinandone i compensi.

Art. 19 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale, con il conto profitti e perdite a norma di legge.

Art. 20 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi compreso il Presidente e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea dei soci.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio ed un Sindaco supplente, dovranno essere scelti fra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei Revisori Ufficiali dei Conti. Gli altri membri dovranno avere i requisiti previsti dalla legislazione vigente.

Art. 21 - Bilancio

Il bilancio di esercizio ed il conto profitti e perdite saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione nei termini di legge e statutari.

Art. 22 - Utili

Gli utili netti che risultano dal bilancio di esercizio, detratto il 5% a fondo di riserva legale fino a quando questo non abbia raggiunto un quinto del Capitale Sociale, saranno ripartiti come segue:

- a) il 40% da destinarsi allo studio di applicazioni tecnologiche avanzate finalizzate a ridurre i costi di gestione degli impianti;
 - b) la rimanenza a remunerazione del capitale, salvo che l'assemblea dei soci deliberi specifici prelevamenti a favore di ulteriori riserve straordinarie.
- Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione.

Art. 24 - Clausola compromissoria

Le controversie che comunque dovessero insorgere tra Società e soci e/o amministratori, nonché tra i soci in relazione alle vicende sociali o all'applicazione del presente Statuto e delle delibere degli organi sociali, ove non fosse possibile la risoluzione in via amichevole, sarà demandata ad un Collegio arbitrale. Questo sarà composto da un membro per ciascuna delle Parti in conflitto; il Presidente del collegio e l'eventuale membro necessario perché il collegio risulti composto di un numero dispari di membri, saranno scelti di comune accordo dagli arbitri nominati dalle Parti; in mancanza di accordo conseguito entro quindici (15) giorni dall'accettazione dei primi saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Bergamo. A questi spetterà anche la nomina dell'Arbitro di quella o di quelle Parti che, su invito della Parte attrice, non abbia o non abbiano provveduto alla nomina di propria competenza entro quindici (15) giorni dalla richiesta.

Il lodo dovrà essere reso entro novanta (90) giorni dal verbale di costituzione del Collegio Arbitrale, salvo il caso in cui le questioni da risolvere siano urgenti in quanto la loro soluzione ha diretta influenza sullo svolgimento dell'attività sociale; in tale caso il termine sarà di trenta (30) giorni.

Il Collegio Arbitrale non sarà vincolato alle regole di procedura, salvo il principio del contraddittorio e deciderà secondo equità. La decisione arbitrale, che sarà inappellabile, varrà come manifestazione della volontà delle Parti.

L'arbitrato sarà irrituale.

Art. 25 - Clausola finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia, contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in materia.

PATTI PARA SOCIALI

Art. 1 -

La Provincia di Bergamo ed i Comuni di Caravaggio, di Mozzanica e di Treviglio, conferiscono alla Società denominata "Consorzio per la costruzione e la gestione di impianti di collettamento e di depurazione delle acque S.P.A." l'impianto di depurazione delle acque, costruito nel territorio del Comune di Mozzanica, nonché gli esistenti collettori fognari, come individuati nelle planimetrie allegate.

Conferiscono altresì i beni mobili (macchine e arredo degli uffici e dei magazzini, di cui all'unito elenco).

Art. 2 -

Gli Enti suddetti confermano le seguenti quote di pertinenza relative agli investimenti:

- Provincia di Bergamo	quota	25%
- Comune di Caravaggio	quota	23%
- Comune di Mozzanica	quota	13%
- Comune di Treviglio	quota	39%

Entro il 31 dicembre 1992 verranno cedute azioni ai seguenti Comuni che avranno quote di partecipazione secondo una ripartizione che verrà definita convenzionalmente entro il 30 settembre 1992: Arzago d'Adda - Bariano - Brignano Gera d'Adda - Casirate d'Adda - Calvenzano - Castel Rozzone - Fornovo S. Giovanni - Misano della Gera d'Adda - Morengo e Pagazzano.

Art. 3 -

Il personale del Consorzio, attualmente in servizio, viene trasferito alle dipendenze della Società con effetto dal 1° gennaio 1993.

Al predetto personale dipendente sarà riconosciuta la facoltà di chiedere la mobilità ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 13.5.1987, n. 268 da esercitare entro il 31 luglio 1992.

Le Amministrazioni comunali di Treviglio, Caravaggio e Mozzanica favoriranno l'attivazione della mobilità secondo le effettive disponibilità delle vigenti piante organiche e nel rispetto della normativa sulle assunzioni del personale.

Art. 4 -

I dipendenti del Consorzio attualmente in servizio possono optare per il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa Pensioni degli Istituti di Previdenza, ai sensi dell'art. 5 della Legge 8.8.1991, n. 274 entro 90 gg. dalla data della modifica del rapporto previdenziale e cioè entro 90 gg. dalla data di costituzione della Società.

Art. 5 -

Il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà al recepimento ed alla gestione del bilancio per l'esercizio in corso redatto dall'Assemblea consortile, fino alla chiusura dello stesso ed alla approvazione del relativo rendiconto.

Art. 6 -

La Società riconosce al Comune di Mozzanica un contributo annuo pari alla percentuale del 3,50% (lire tre e centesimi cinquanta per cento) sull'importo posto a carico dei Comuni utenti quale tariffa di depurazione degli insediamenti civili.

Art. 7 -

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione che riguardino le modalità di gestione ed i progetti di ristrutturazione in funzione della qualità della depurazione delle acque, nonché i nuovi programmi di ampliamento degli esistenti impianti di depurazione, saranno efficaci solo se assunte con il consenso unanime da parte dei soci individuati nei legali rappresentanti dei Comuni di Treviglio, Caravaggio e Mozzanica.

Art. 8 -

I soci della costituenda Società, individuati nei legali rappresentanti della Provincia di Bergamo e dei Comuni di Treviglio, Caravaggio e Mozzanica, determinano che, per il primo triennio l'Amministrazione sociale sia esercitata da un Consiglio di Amministrazione composto di n. 7 membri che nominano nelle persone dei signori:

RADAELLI PIERO LUIGI

MARIDATI GIUSEPPE

ARESI ROBERTO

FERRARI SERGIO

CHIARI GIOVANNI

ZANOLI SERGIO

DE VITA PIERLUIGI

In tempi successivi ed in caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere di amministrazione, la sostituzione dovrà garantire la rappresentanza del Comune di Mozzanica e della Provincia di Bergamo a cui spettano le rispettive designazioni.

Art. 9 -

I suddetti legali rappresentanti nominano componenti del Collegio Sindacale per il triennio di legge i signori:

Prof. GIANANGELO BENIGNI
Via Circonv. Pulcheria, 50
24043 CARAVAGGIO BG

Presidente iscritto nel ruolo ufficiale dei Revisori Ufficiali dei Conti;

Dott. GIUSEPPE MARRA
Viale Piave, 6
24047 TREVIGLIO BG

Componente effettivo avente i requisiti di Legge.

Dott. AURELIO MANGANO
Via Degli Olmi, 3
24047 TREVIGLIO BG

Componente effettivo avente i requisiti di Legge.

Dott. GIANPAOLO ZORDAN
Via Dalmazia, 11
24047 TREVIGLIO BG

Componente supplente iscritto nel ruolo ufficiale dei Revisori Ufficiali dei Conti

Rag. ANGELO BARTOLI
Via Broseta, 72
24100 BERGAMO

Componente supplente avente i requisiti di Legge.

Determinano i seguenti emolumenti annui spettanti ai diversi organi:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione	L. 9.600.000.=
- ai componenti del Consiglio di Amministrazione	L. 7.000.000.=
- al Presidente del Collegio Sindacale	L. 2.500.000.=
- ai componenti effettivi del Collegio Sindacale	L. 2.000.000.=
- ai componenti supplenti del Collegio Sindacale	L. 2.000.000.=



Città di
Treviglio

Provincia di Bergamo

Allegato alla deliberazione

del C.C. N. 31

in data - 5 GIU. 1992

PARERI

*Di cui all'art. 53 della Legge
8 giugno 1990, n. 142.*

OGGETTO:

SOPPRESSIONE CONSORZIO PER LA
COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI
DI COLLETTAMENTO E DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE E COSTITUZIONE DI UNA
SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE
CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, il sottoscritto Dirigente della ripartizione bilancio e programmazione economica

ESPRIME

parere favorevole

in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione qui allegata.

Visto l'art. 55 - quinto comma - della legge 8/6/1990, n. 142,


ATTESTA
che l'impegno di cui alla presente proposta di deliberazione
trova la relativa copertura finanziaria.

Impegno n. _____

in data 14 MAG. 1992

14 MAG. 1992

Treviglio, add. _____



IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text "IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE".

PARERE

SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITÀ

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, il sottoscritto Segretario Generale;


- visto il parere di regolarità tecnica;
- visto il parere di regolarità contabile

ESPRIME

parere favorevole

sotto il profilo della legittimità,
sulla proposta di deliberazione qui allegata.

Treviglio, addì **14 MAG. 1992**



IL SEGRETARIO GENERALE

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
[Signature]



Il Segretario Generale
[Signature]

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione
con effetto dal **10 GIU. 1992** e per 15 giorni consecutivi.

Addì **10 GIU. 1992**

Il Segretario Generale
[Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge
all'Albo Pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 45 della Legge 8 giugno
1990, n. 142, in data **22 GIU 1992**

Addì **22 GIU 1992**

PARZIALE
PARZIALE

Il Segretario Generale
[Signature]